

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL Consorzio del Bacino
Imbrifero del Fiume Tronto con sede in Ascoli Piceno**

PERIODO dal _____ al 31/12/2027

CIG: Z473ACBF16

L'anno duemilaventitre (2023) addì _____ (_____) del mese di _____

TRA

Il Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto (di seguito denominato Consorzio/ Bim/Ente) con sede a Ascoli Piceno in via Alessandria, n. 12, C.F. 92009260446 rappresentato da ENRICO GASPARRINI nato il 30/10/1951 a Acquaviva Picena C.F. GSPNRC51R30A047D in qualità di DIRETTORE giusta deliberazione consiliare n.53 del 14/4/2023, del sopra citato Consorzio;

E

_____ (di seguito denominato "Tesoriere") con sede in _____ Via _____ n. _____ cap _____ C.F. _____ e Partita Iva _____ rappresentata dal _____ nato a _____ (____) il _____ C.F. _____ nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante del sopra citato Istituto Bancario, ovvero in qualità di Procuratore – in forza di procura speciale in data a rogito Notaioin Rep. N. Racc. N.– della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. con sede nel Comune di Siena (SI), cap 53100 prov. SI, Piazza Salimbeni n.3 Partita IVA 01483500524 Codice Fiscale 00884060526

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 53 del 13/4/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione relativa alla gestione del servizio in oggetto;
- ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 il Direttore del Consorzio ha adottato la determinazione n. 17 del 5/6/2023, con cui si sono stabilite tra l'altro, le modalità di affidamento del servizio;
- il servizio è stato aggiudicato definitivamente alla Banca Monte Paschi di Siena S.p.a. con sede in Siena con determinazione del medesimo Direttore n. 44 del 14/11/2023 e sono stati acquisiti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria;

- il legale rappresentante dell'aggiudicatario ha dichiarato di non trovarsi, unitamente alla Società che rappresenta, in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- il Consorzio, Ente pubblico, non è in regime di tesoreria unica di cui alla Legge 29/10/1984, n.720 e del D.Lgs. 279 del 7/8/1997;
- l'Ente è soggetto alla rilevazione Siope, disciplinata dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009 con il codice 000745889 ed ha i seguenti codici relativi ai flussi OPI: A2A BT : A2A-80647560; codice Ente 5760013; codice IPA UFJD7; codice ANA – ENTE A2A-47501582;
- la Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cosiddetta PSD 2 – Payment Services Directive), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che abroga la direttiva 2007/64/CE (cosiddetta PSD1) e definisce un insieme completo di norme che si applicano ai prestatori di servizi di pagamento ed ai loro utenti, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell'offerta di servizi di pagamento;
- che le norme della PSD2, che si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, tra cui gli Enti Locali, con effetto dal 1° gennaio 2019, in concomitanza con l'avvio del sistema Siope+, richiedono un necessario adeguamento delle convenzioni e dei contratti di tesoreria/cassa in essere, qualora le fattispecie coinvolte non siano regolate da specifiche clausole contrattuali o siano regolate in maniera difforme rispetto ai principi introdotti dalla Direttiva comunitaria in discorso;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO

1. Il Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto affida il proprio "servizio" di tesoreria alla Banca Monte Paschi di Siena S.p.a. con sede in Siena, la quale accetta di svolgerlo, col proprio personale nei giorni e nel rispetto dell'orario praticato per le altre operazioni bancarie, nella propria sede o presso le proprie filiali. Il servizio verrà svolto in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e con l'offerta formulata in sede di gara.

2. La presente convenzione ha durata dal _____ al 31/12/2027. Il Tesoriere ha l'onere di provvedere a proprio carico e senza spesa alcuna per l'Ente, a collegare la situazione finanziaria alla data del _____ con quella iniziale dal _____ senza soluzione di continuità e garantendo sempre all'Ente la piena operatività.
3. Qualora ricorrano i presupposti di legge, il servizio può essere affidato in regime di proroga al tesoriere in carica per una sola volta e per un periodo massimo uguale al precedente. E' fatta salva diversa previsione, secondo la normativa vigente.
4. E' vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito. Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare, dopo la scadenza della convenzione, se richiesto, il servizio per un periodo pari a sei mesi; in tale caso il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro del nuovo aggiudicatario e si impegna affinché il passaggio avvenga nella massima efficienza e senza alcun pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso.
5. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo fra le parti e nel rispetto della vigente normativa in materia, potranno essere apportate le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del servizio, a condizioni comunque non peggiorative per l'Ente. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di corrispondenza via PEC.
6. Ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n. 267/00 il servizio di Tesoreria dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici e con collegamento diretto con il Servizio finanziario dell'Ente al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del Servizio medesimo.

ART. 2 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

1. Il servizio tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo al Conosrzio e dal medesimo ordinate.

2. Il Tesoriere è tenuto altresì alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi se affidati.
3. Il servizio di tesoreria viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché delle condizioni contenute nella presente convenzione, nell'offerta, nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ente. Il servizio comprende, inoltre, le prestazioni di seguito elencate e meglio descritte nei successivi articoli:
 - a. riscossione delle entrate del Consorzio mediante accrediti tramite bonifici, o per cassa;
 - b. emissione di garanzie fideiussorie se richieste;
 - c. gestione MAV e SDD laddove previsti.
4. E' altresì oggetto della presente convenzione, se richiesta dall'Ente, la prestazione accessoria di conservazione sostitutiva degli ordinativi di incasso e pagamento.
5. E' altresì oggetto della presente convenzione la gestione dei servizi Pago PA, limitatamente ai servizi richiesti dal Consorzio.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, renderà all'Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio di dati necessari al nuovo Tesoriere ed all'Ente in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di Tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio dell'Ente, senza oneri a carico del Consorzio.
2. Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di tesoreria, personale qualificato al quale il Consorzio potrà rivolgersi per prospettare eventuali necessità operative o problematiche più ampie. Il nominativo del referente deve essere ufficialmente comunicato all'Ente, con indicazione anche di specifico recapito telefonico, e costantemente aggiornato in caso di variazioni. Il referente dovrà agire da canale univoco

per tutte le comunicazioni e richieste ufficiali inviate dall'Ente riferite ad ogni tipo di problematica (di applicazione del presente contratto, commerciale, tecnica, inerente i collegamenti e le procedure informatiche e telematiche, ecc.) con funzioni di coordinamento di ogni altra figura all'interno dell'organizzazione del Tesoriere. Il referente avrà la responsabilità di fornire risposta diretta all'Ente su ogni quesito proposto alla scadenza richiesta.

3. Qualora l'aggiudicatario coincida con il Tesoriere uscente, lo stesso si impegna a mantenere le postazioni già esistenti del sistema di pagamento.
4. Altresì il Tesoriere dovrà installare le eventuali postazioni aggiuntive richieste, anche di tipo virtuale, ed i costi per le commissioni di utilizzo di tali nuove postazioni ed il canone annuo saranno a carico dell'Ente e saranno concordati sulla base delle condizioni più favorevoli previste per la clientela.
5. Il Tesoriere deve tenere e fornire al Consorzio tutta la documentazione inerente il servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi. In particolare dovrà tenere aggiornato e custodire, secondo le disposizioni tecniche e informatiche vigenti e loro aggiornamenti:
 - Situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il Tesoriere con il dettaglio dei vincoli;
 - Elenco giornaliero dei sospesi da regolarizzare con indicazione di causale di versamento e tipologia;
 - Elenco giornaliero dei mandati non pagati e delle reversali non incassate;
 - Elenco giornaliero dei mandati con causale vincolata;
 - Verbali di verifica di cassa;

Il tesoriere deve inoltre:

- inviare quotidianamente, attraverso piattaforma informatica SIOPE+, all'Ente copia del giornale di cassa con l'indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione;

- ritornare periodicamente, e comunque alla fine dell'esercizio, con modalità telematiche, i mandati estinti e le reversali incassate;
 - registrare il carico e scarico dei titoli dell'Ente nonché dei titoli depositati a cauzione dei terzi;
 - custodire i valori ed i titoli di credito che dall'Ente gli venissero consegnati. Il Servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà dell'Ente quanto di terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale sarà prestato alle condizioni e norme previste per i servizi della specie;
 - Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa, attraverso piattaforma informatica SIOPE+.
6. Il Tesoriere mette a disposizione il servizio home - banking con possibilità di collegamento on-line da diverse postazioni in contemporanea per la visualizzazione e la gestione in tempo reale dei documenti, dati e operazioni necessari allo svolgimento del servizio, fornendo, alla data di decorrenza dell'inizio del servizio di tesoreria per gli addetti inizialmente comunicati dall'Ente e poi per quelli eventualmente aggiuntivi entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, i necessari dispositivi di autenticazione.
7. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto dell'orario stabilito tempo per tempo dal sistema bancario, garantendo lo svolgimento delle operazioni di riscossione e pagamento in circolarità presso tutte le agenzie, sportelli o dipendenze del Tesoriere sul territorio nazionale.
8. L'Ente ha facoltà di aprire presso il Tesoriere, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, appositi conti correnti bancari intestati al Consorzio a valere sui quali possono operare l'Economo Consorziale e gli agenti contabili di volta in volta individuati.

ART. 4 - FLUSSI INFORMATICI DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Tesoriere rende disponibili, senza alcun onere per l'Ente, in tempo reale "on line" tutti i conti che il Tesoriere intrattiene a nome dell'Ente, nonché i dossier dei titoli a custodia e amministrazione, attraverso il collegamento telematico. Il Tesoriere, deve pertanto, impegnarsi a consentire all'Ente l'accesso telematico ed in tempo reale al proprio sistema informativo, previa le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. L'accesso telematico deve, inoltre, consentire le seguenti interrogazioni:
 - a. Disponibilità Ente, disponibilità conto;
 - b. Bilancio: interrogazione per missioni e programmi, interrogazione totali;
 - c. Interrogazione documenti:
 - Parametrica: mandato, reversale, provvisorio in entrata, provvisorio in uscita, numero documento (da...a..), importo documento (da.. . a..), stato documento (caricato, eseguito, annullato, squadrato, a copertura, regolarizzato, da regolarizzare, ecc.);
 - Per numero;
 - Per data;
 - Anagrafica.
 - d. Interrogazione movimenti conti correnti bancari e stampa dei relativi estratti.
2. Il Tesoriere si impegna altresì sin dall'aggiudicazione della gara per l'espletamento del servizio, ad adeguare i propri sistemi per assicurare la gestione informatizzata delle prestazioni di riscossione, uniformandosi alle specifiche tecniche fornite dall'Ente in relazione alle modalità, agli standard ed ai protocolli di comunicazione tra i sistemi informativi di gestione delle entrate e contabili in uso presso l'Ente, alle tipologie e alle caratteristiche dei dati scambiati, in modo da assicurare l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'Ente.

ART. 5 - COMPENSO E SPESE DI GESTIONE

1. Per il servizio di gestione e tenuta conto l'Ente corrisponderà al Gestore un compenso annuo pari ad € **1.950,01 (millenovecentocinquantavirgola 01)** esente IVA, omnicomprensivo dei compensi per il servizio di riscossione e dei compensi per il servizio di pagamento, ad esclusione di quanto di seguito specificato;
2. Per il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) se richiesto, per le nuove installazioni, l'Ente corrisponderà al Gestore un compenso concordato con il Tesoriere sulla base delle condizioni più favorevoli previste per la clientela;
3. **Sulle anticipazioni di tesoreria, di cui al successivo art. 12, è applicato un interesse annuo nella seguente misura: Tasso Euribor 3 mesi (base 360) media del mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato dello spread offerto (senza applicazione commissioni massimo scoperto):**SPREAD + 1,30 p.p. (più uno virgola trenta punti percentuali).****
4. Sulle giacenze di cassa è applicato un interesse annuo nella seguente misura:

spread percentuale - con un massimo di tre decimali - in diminuzione (segno algebrico " -")

rispetto al tasso Euribor a TRE mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente

l'inizio di ciascun trimestre (rilevato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore") vigente tempo per tempo: - 1,00 p.p. (meno unovirgolazero punti percentuali).
5. Al Tesoriere è riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute (quali, a titolo esemplificativo, i bolli di quietanza ove previsti, spese e bolli postali se dovuti);
6. Il Tesoriere può concordare con l'Ente l'eventuale esecuzione di ogni altro servizio ed operazione bancaria non previsti espressamente dalla presente convenzione e non contenuti nell'offerta, eventualmente richiesti dal Consorzio e di volta in volta stabiliti; gli eventuali compensi a favore del Tesoriere saranno concordati sulla base delle condizioni più favorevoli previste per la clientela.

ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI PREVISIONE

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno: dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

ART. 7 – RISCOSSIONI

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dal Consorzio in formato elettronico conformi allo standard OPI emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale AgID, trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+, numerati progressivamente per ciascun esercizio e firmati digitalmente dalle persone legalmente abilitate a sottoscriverli in base agli atti di incarico e secondo i regolamenti vigenti dell'Ente.
2. Il Consorzio si impegna a comunicare preventivamente le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. Il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello delle comunicazioni stesse.
3. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in via telematica e devono contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore. Le correzioni eventualmente apportate su un ordinativo di incasso devono essere gestite in via telematica con la trasmissione di una variazione alla reversale precedente, firmata digitalmente da persona legalmente autorizzata. Il Tesoriere non è responsabile dell'errata o omessa indicazione dell'entrata da vincolare.
4. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione del Consorzio, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando quietanza contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti del Consorzio". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi informatici conformi allo standard OPI, per il tramite della piattaforma SIOPE+ a regolarizzazione dell'entrata entro i termini di legge. Il Tesoriere si impegna ad apporre una descrizione più completa possibile del versamento in modo da rendere facilmente identificabile la causale da parte dell'Ente.

5. L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.
6. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso le somme verranno attribuite comunque alla contabilità fruttifera anche se provenienti direttamente dal Bilancio dello Stato o di altro Ente pubblico (Regione, Comuni, Provincia e altri).
7. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati al Consorzio (se istituiti) e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto, di norma, dal Consorzio mediante emissione di ordinativo. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale entro 8 (otto) giorni lavorativi dal ricevimento della disposizione e accredita l'importo corrispondente sul conto di Tesoreria.
8. In merito alle somme incassate tramite POS e altri servizi on - line per la gestione di specifici servizi consorziali, il Tesoriere provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria il totale degli incassi relativi al giorno precedente.
9. Il Tesoriere si impegna ad agevolare l'attività di riscossione dell'Ente mettendo a disposizione dei debitori dell'Ente stesso tutti i canali di pagamento agevolato previsti dalla normativa interbancaria e SEPA.
10. Il Tesoriere si impegna alla riscossione di nuove entrate tributarie e patrimoniali a seguito di intervenuti adeguamenti normativi e regolamentari.
11. Il Tesoriere è tenuto ad accettare pagamenti tramite procedure automatizzate quali Bancomat, bonifico bancario o altri mezzi concordati e autorizzati dal Consorzio. Il Tesoriere può mettere a disposizione dell'utenza, presso le proprie filiali, strumenti evoluti di incasso (es. apparecchiature per versamenti in modalità self service) alternativi allo sportello con operatore. Tali strumenti dovranno garantire l'interoperabilità con il nodo dei pagamenti mediante la gestione dello IUV generato dai sistemi in uso presso l'Ente, laddove

necessario. L'introduzione delle nuove modalità di riscossione e le relative condizioni, dovranno essere preventivamente concordati con l'Ente.

12. L'accredito sul conto di tesoreria per le somme riscosse viene effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità.
13. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.
14. A fronte di ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia, in luogo e in vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati. Tutte le filiali dell'istituto devono garantire il servizio in circolarità e quindi devono essere attivate per la registrazione degli incassi di tesoreria con rilascio contemporaneo di quietanza, versamento immediato sul conto di tesoreria, in modo da essere in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica.
15. Le somme derivanti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali e cauzionali sono incassate contro rilascio di normale ricevuta, che l'Ente provvederà a regolarizzare mediante emissione di reversale di incasso. Lo svincolo avverrà tramite emissione di mandato di pagamento.
16. Non è ammesso il versamento al Tesoriere di somme a mezzo di assegno bancario o postale. Possono essere accettati al versamento esclusivamente gli assegni circolari e bancari di rimborso (es. rimborsi Energia Elettrica, Gas, Assicurazioni...) solo se intestati al Consorzio.

ART. 8 - ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE

1. Il Tesoriere deve garantire la riscossione delle bollette relative a servizi gestiti dal Consorzio, quali quelle degli affitti dei fabbricati di proprietà dell'Ente e dei canoni di concessione (non già affidate ad altri soggetti), nonché da altre entrate che il Consorzio dovesse decidere di riscuotere attraverso la Tesoreria.
2. Nel caso di addebiti diretti di cui all'art. 1 del Regolamento UE n. 260/2012 (Regolamento SEPA), eventuali richieste di rimborso presentate dall'utente saranno soddisfatte

direttamente dal Tesoriere con un pagamento di propria iniziativa, mediante sospeso di pagamento sulla contabilità dell'Ente ed entro 30 giorni l'Ente emetterà il relativo mandato di pagamento a copertura.

3. Per le modalità operative di gestione degli accrediti di rimborso all'utenza e gli addebiti sul conto dell'Ente si rimanda alle vigenti regole interbancarie di esecuzione.

ART. 9 - PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario, emessi dal Consorzio mediante procedura informatica a firma digitale delle persone legalmente autorizzate.
2. I mandati di pagamento devono contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore e trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+.
3. Dovranno altresì contenere le informazioni integrative relative al CIG e al CUP nei casi previsti dalla legge.
4. Il Tesoriere non deve dare corso al pagamento di mandati (OPI) che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e non sottoscritti digitalmente dalla persona a ciò tenuta. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.
5. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario o di un suo delegato, i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, nonché ogni altra spesa per la quale sia necessario disporre il pagamento in base al contratto o a disposizioni di legge. Le relative quietanze devono contenere l'indicazione del numero progressivo di "provvisorio in uscita" assegnato dal Tesoriere e costituiscono "carte contabili" che riconoscono al Tesoriere il diritto ad

ottenere il discarico dei relativi pagamenti. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere regolarizzati entro i termini di legge.

6. Nessun tipo di onere potrà essere addebitato dal Tesoriere all'Ente attraverso la creazione di provvisori di uscita se non su richiesta dell'Ente e nei casi previsti dalla presente convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 27.
7. In applicazione delle disposizioni vigenti e sotto comminatoria dell'indennità di mora del ritardato pagamento, il Tesoriere ha l'obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dovute agli enti finanziatori, alle prescritte scadenze. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare in tempo utile per il rispetto delle scadenze, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.
8. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Consorzio (bonifico bancario, presso gli sportelli del Tesoriere, assegno circolare ecc.), fermo restando quanto previsto ai successivi punti.
9. I mandati di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 15 dicembre sono commutati, entro il 20 dicembre di ogni anno, dall'Ufficio Tesoreria in assegni circolari non trasferibili. La commutazione d'ufficio viene effettuata dal Tesoriere con tasse e spese a carico dell'Ente, osservando le soprascritte modalità a dimostrazione delle operazioni eseguite. Il Consorzio si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 15 dicembre ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale ed ai pagamenti ritenuti dall'Ente di carattere urgente, che potranno comunque essere trasmessi entro la conclusione dell'esercizio.
10. Il Tesoriere può mettere a disposizione dell'Ente strumenti evoluti di pagamento alternativi al ritiro del contante presso lo sportello con operatore. L'introduzione delle nuove modalità

di pagamento e le relative condizioni, dovranno essere concordati preventivamente con l'Ente.

11. Il Tesoriere ha l'obbligo: a) di accertare l'autenticità della firma delle persone autorizzate ad emettere i mandati di pagamento; b) di non eseguire i pagamenti privi dei codici previsti dalla vigente normativa in materia bancaria; c) di eseguire i pagamenti utilizzando i fondi disponibili oppure utilizzando l'anticipazione di tesoreria, deliberata dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli; d) di imputare i pagamenti sulle somme libere o vincolate secondo quanto indicato sugli ordinativi e giuste le disposizioni di legge in materia;
12. In riferimento all'art. 57 comma 2-quater del DL 124/2019 l'Ente si impegna, per quanto attiene alla propria competenza, a presentare mandati entro i limiti del bilancio e delle sue variazioni approvate. I mandati di pagamento non saranno emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui e non risulteranno irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge, dal regolamento di contabilità dell'Ente o dalla presente convenzione. Quindi l'ente non li presenterà al pagamento in quanto non costituiscono titoli legittimi.
13. In riferimento all'art. 57 comma 2-quater del DL 124/2019 l'Ente in mancanza di bilancio di previsione approvato, nei periodi di vigenza di esercizio provvisorio o gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, emette mandati in conto competenza e per ciascun titolo del singolo programma, in misura non superiore mensilmente ad un 1/12 degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, unitamente alla quota dei dodicesimi non impegnata nei mesi precedenti, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di frazionamento in dodicesimi o a carattere continuativo necessarie per mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito

della scadenza dei relativi contratti. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi, sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore della codifica SIOPE +. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi tassativamente regolati dalla legge, per spese di personale di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. Per queste ultime l'Ente fornirà contestualmente tutta la documentazione giustificativa necessaria.

14. Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l'effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all'Ente l'importo degli assegni circolari rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per tramite dell'Ente, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa.
15. Per i mandati estinti a mezzo pagamento in contanti presso gli sportelli con operatore del Tesoriere non dovrà essere addebitato alcun costo ai beneficiari né all'Ente.
16. La ricezione dei mandati di pagamento (OPI) di cui all'art. 15 del D. Lgs. 11/2010 deve intendersi il giorno operativo successivo al ricevimento da parte del Tesoriere del flusso tramite la piattaforma SIOPE+. **Il pagamento dei mandati deve avvenire da parte del Tesoriere entro un giorno lavorativo dalla consegna.** Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l'accredito dell'importo entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione come sopra precisato. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell'operazione. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI) contenenti l'indicazione

dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari per il rispetto di quanto indicato nel periodo precedente.

17. Il Tesoriere è responsabile dei ritardi o inesatti pagamenti che non siano imputabili all'omessa indicazione sui mandati di pagamento dell'esatta causale, delle modalità e delle date di scadenza del pagamento medesimo e, pertanto, risponde in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nei singoli contratti o da norme di legge e dei maggiori danni sofferti dal creditore.
18. Il Tesoriere è tenuto, altresì, a provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti di natura fiscale a cui soggiacciono gli ordinativi trasmessi dall'Ente.
19. La valuta a carico del Consorzio sui pagamenti è imputata in considerazione della data di esecuzione dell'operazione e nel rispetto della normativa PSD2.
20. Ai fini degli accrediti degli emolumenti del personale l'Ente invierà al Tesoriere un flusso telematico prodotto dall'apposito applicativo.
21. Il Tesoriere in ogni caso procederà, previa specifica autorizzazione dell'Ente sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario o altra persona legalmente autorizzata, al pagamento degli stipendi del personale anche in assenza di emissione dei relativi mandati all'ordinaria scadenza, provvedendo contestualmente alla richiesta di copertura degli stessi da parte dell'Ente.

Art. 10 - QUIETANZA

1. Su richiesta del Consorzio, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.
2. Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi o di altre competenze al personale dipendente e/o amministratori, l'esecuzione di detto pagamento dovrà avvenire entro il giorno 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. E'

facoltà del Consorzio indicare la data fissa per la valuta e i "giorni banca" saranno a carico del Tesoriere.

Art. 11 - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento relativi ai mutui e prestiti in genere, il Tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.
2. Il Tesoriere provvederà, anche in mancanza di mandato, ad eseguire i pagamenti alle previste scadenze di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali il Consorzio abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge.
3. Per effettuare i pagamenti di cui ai precedenti commi, il Tesoriere procede anche mediante apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.

ART. 12 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite di legge. Nel calcolo delle anticipazioni non si deve tener conto delle garanzie fidejussorie rilasciate. L'utilizzo effettivo dell'anticipazione può essere effettuato dal Tesoriere, solamente dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio Finanziario ed ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione dello stesso Responsabile del servizio finanziario dell'Ente.
2. Sulle anticipazioni è applicato il tasso di interesse passivo definito nell'offerta economica presentata in sede di gara che si allegnerà alla convenzione da sottoscrivere. Gli interessi decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme.

3. Il Tesoriere comunica trimestralmente all'Ente gli interessi a debito eventualmente maturati sulle anticipazioni del trimestre precedente mediante trasmissione di apposito estratto conto, applicando il relativo tasso passivo offerto in sede di gara, senza ulteriori oneri e spese. L'Ente si impegna ad emettere tempestivamente il relativo mandato di pagamento "a regolarizzazione".
4. Il Tesoriere è tenuto a procedere d'iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verificano entrate disponibili per l'Ente e su tali anticipazioni non viene richiesta alcuna commissione sul massimo scoperto.
5. Al plafond disponibile all'inizio di ogni esercizio finanziario, calcolato secondo le disposizioni dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, viene decurtato l'eventuale importo non rimborsato alla fine dell'esercizio finanziario precedente.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Consorzio si impegna ad estinguere immediatamente qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante le anzidette esposizioni nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse del Consorzio.

ART. 13 - UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE

1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'Organo esecutivo di cui all'art. 222 del D Lgs. 267/2000 da adottarsi all'inizio dell'esercizio finanziario, può all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge richiedere al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo di somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rivenienti da mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da vincoli.
2. L'Ente non può dare luogo all'applicazione del presente articolo qualora versi in stato di dissesto finanziario. Il divieto opera dalla data della delibera di dissesto e si intende esteso

alla fase di risanamento, intendendosi con ciò il periodo di cinque anni decorrente dall'anno per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

ART. 14 - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI

1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento (OPI) sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere mediante procedura informatica a firma digitale, utilizzando la piattaforma SIOPE+.
2. Visto l'art. 57 comma 2-quater DL 124/2019 all'inizio di ciascun esercizio, l'Ente non è più obbligato a trasmettere al Tesoriere:
 - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
 - l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, e l'aggregato per tipologia e categoria per la parte entrate, missioni e programmi per la parte spesa.
3. In riferimento alla stessa norma, nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente non trasmette più al Tesoriere:
 - le deliberazioni esecutive relative a prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
 - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento, con la approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio.
4. Nel corso del primo anno di affidamento del servizio di Tesoreria, l'Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto.
5. L'Ente, a cura del suo Direttore, dovrà preventivamente comunicare al Tesoriere le generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e gli ordinativi di incasso nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina: il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

6. L'Ente, sempre a cura del suo Direttore, dovrà comunicare al Tesoriere i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000, entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

ART. 15 - RESA DEL CONTO FINANZIARIO

1. Entro il termine di trenta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere dovrà rendere il conto della propria gestione di cassa all'Ente, attenendosi alle disposizioni di legge per quanto riguarda tutta la documentazione degli ordinativi e la classificazione secondo le voci di bilancio, tanto per quelli di incasso che per quelli di pagamento.
2. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del rendiconto generale esecutiva ai sensi di legge ed eventuali rilievi mossi pendente il giudizio di conto.

ART. 16 - TRASMISSIONE DATI AL SISTEMA SIOPE

1. Il Tesoriere deve garantire l'aggiornamento dei dati relativi a incassi, pagamenti e liquidità dell'Ente sul sistema SIOPE+ gestito da Banca d'Italia per la Ragioneria Generale dello Stato, garantendo altresì la trasmissione dei codici CUP in attuazione del decreto legislativo del 29.12.2011 n. 229, come previsto dalla Circolare n. 14/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Il Tesoriere garantisce il rispetto di quanto previsto dall'art. 8 D. Lgs 118/2011 del 23.06.2011 e s.m.i., (sostituzione dei codici SIOPE, a partire dall'01.01.2017, con quelli previsti nella struttura del piano dei conti integrati), e da quanto previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (sistema di rilevazione telematica SIOPE).

ART. 17 - VERIFICHE ED ISPEZIONI

1. Il Consorzio ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta

lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire ad ogni richiesta i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

2. I componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: il Revisore Unico od i membri del Collegio dei Revisori possono effettuare le verifiche che riterranno opportune sull'espletamento del servizio di tesoreria.
3. Il Direttore del Consorzio o suo delegato ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e contabilità inerenti il servizio di tesoreria ed è il referente diretto del Tesoriere all'interno del Consorzio.

ART. 18 - RILASCIO GARANZIE FIDEIUSSORIE

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente, s'impegna a rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori nei casi previsti dalle vigenti norme, con addebito di spese a carico dell'Ente, alle condizioni indicate in offerta. L'impegno riguarda anche l'immediato rilascio di eventuali fideiussioni in sostituzione di quelle emesse dal precedente Tesoriere.
2. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 12.

ART. 19- TASSO DEBITORE - CREDITORE

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui all'articolo 12 viene applicato il seguente tasso di interesse (come da offerta di gara): euribor 360 a 3 mesi **+ 1,30 p.p. (più uno virgola trenta punti percentuali).**

Il tesoriere non applicherà commissioni sul massimo scoperto. Gli interessi passivi saranno calcolati sulla base della somma e del periodo di effettiva utilizzazione. Il tesoriere procede di iniziativa alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente

eventualmente maturati. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza.

2. Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle migliori condizioni di tasso di volta in volta concordate tra le parti, in relazione alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.

Sulle giacenze di cassa quali i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere, ivi incluse le somme depositate provenienti dall'attivazione di mutui e prestiti obbligazionari, il Tesoriere riconoscerà all'Ente il tasso di interesse attivo annuo come indicato nell'offerta presentata in sede di gara, euribor 360 a 3 mesi - 1,00 p.p. (meno unovirgolazero punti percentuali).

3. Il Tesoriere procede, di propria iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi, eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. La valuta di accredito degli interessi è quella dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento.

ART. 20 - MUTUI

1. Il Tesoriere si impegna a concedere, nel corso della validità della presente convenzione ed a richiesta dell'Ente, mutui a tasso fisso (per la totalità delle durate e tipologie previste dalla Cassa DD.PP.) per la realizzazione degli investimenti programmati dall'Ente o per la copertura di debiti fuori bilancio, in conto capitale, riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, alle condizioni concordate con il Tesoriere sulla base delle condizioni più favorevoli previste per la clientela.
2. Il Tesoriere si impegna a concedere, nel corso della validità della presente convenzione, a richiesta dell'Ente, mutui a tasso variabile (per la totalità delle durate e tipologie previste dalla Cassa DD.PP.) per la realizzazione degli investimenti programmati dall'Ente o per la copertura di debiti fuori bilancio, in conto capitale, riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del D.

Lgs. 267/2000, alle condizioni concordate con il Tesoriere sulla base delle condizioni più favorevoli previste per la clientela.

ART. 21 - GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA

DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese individuate nell'art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di scarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

ART. 22 - GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL

SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. Il Tesoriere risponde altresì per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi.
2. In caso di avvicendamento del gestore del servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente, alla cessazione del servizio e per qualunque causa abbia a verificarsi, previa verifica straordinaria di cassa, rende al Consorzio il conto di gestione e tutta la documentazione relativa e trasferisce ogni informazione necessaria al nuovo Tesoriere aggiudicatario del servizio. Il Tesoriere è tenuto a depositare presso l'Ente tutti i registri, i bollettari e

quant'altro inerente la gestione del servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica. Il Tesoriere uscente, su disposizione dell'Ente, è tenuto a trasferire direttamente al nuovo aggiudicatario con la massima celerità, senza applicare alcun diritto o commissione, le somme destinate all'Ente medesimo eventualmente accreditate mediante bonifico o giacenti nei conti correnti intestati all'Ente.

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

1. Il Tesoriere non può subappaltare a terzi il servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione, con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 2 comma 1. Le restanti prestazioni sono subappaltabili nei limiti di legge.
2. E' fatto espresso divieto al Tesoriere di cedere il contratto a terzi.

ART. 24 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio e le prestazioni della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non possono essere sospesi, abbandonati o non eseguiti per alcun motivo, salvo cause di forza maggiore e/o eventi non imputabili al Tesoriere.
2. In caso di astensione dal lavoro del proprio personale per sciopero, al Tesoriere è fatto obbligo, a propria cura e spese, di informare tempestivamente – e comunque con un preavviso di 24 ore – ed adeguatamente il pubblico e l'Ente.

ART. 25- FALLIMENTO DEL TESORIERE

1. Il fallimento del Tesoriere comporta lo scioglimento *ope legis* della convenzione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs 50/ 2016 e s.m.i, per i Raggruppamenti temporanei.

ART. 26 - RECESSO ANTICIPATO

1. L'Ente ha la facoltà di recedere unilateralmente ed incondizionatamente dalla convenzione qualora venga a cessare l'obbligo giuridico di provvedere al servizio di tesoreria.

2. L'Ente ha facoltà di recedere unilateralmente ed incondizionatamente dalla convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere qualora il nuovo soggetto non possieda gli stessi requisiti di affidabilità finanziaria, economica o tecnica offerti in sede di gara o qualora vengano meno i requisiti prescritti nel bando di gara, salva e fatte salve per l'Ente eventuali azioni risarcitorie.
3. In caso di recesso anticipato per cause da imputare al Tesoriere non è dovuto alcun indennizzo e sono fatte salve per l'Ente eventuali azioni per danno.
4. Non è, altresì, dovuto alcun indennizzo, od altra somma a qualsiasi titolo pretesa, al Tesoriere a seguito del recesso per il verificarsi della condizione di cui al comma 2.
5. L'Ente può inoltre recedere dal contratto nei seguenti casi:
 - a. per motivi di pubblico interesse;
 - b. in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
6. L'Ente ha diritto di recedere dal contratto ai sensi e con le modalità di cui alla normativa di settore.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. L'Ente potrà risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di inadempienza e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali attinenti l'espletamento del servizio di tesoreria.
2. La convenzione potrà essere risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile al verificarsi di una delle seguenti circostanze di fatto:
 - a) violazione delle disposizioni previste dalla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni e dai relativi regolamenti attuativi e dagli atti aventi in genere valore normativo nell'esercizio del servizio di tesoreria;

- b) sospensione del servizio senza giustificato motivo e mancata o ritardata effettuazione, in modo reiterato, in tutto o in parte, degli ordinativi di pagamento e di riscossione per cause non imputabili all'Ente;
 - c) perdita da parte del Tesoriere dei requisiti per l'esecuzione del servizio previsti per legge;
 - d) qualora si verificasse una delle cause previste dall'art. 176 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 in quanto compatibili ed applicabili.
3. L'Ente ha facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento per giusta causa con un preavviso di 30 giorni, comunicato attraverso pec, senza corresponsione al Tesoriere d'indennizzo o corrispettivo alcuno per il recesso. In tal caso verranno pagate solamente le prestazioni svolte sino al momento del recesso, alle condizioni della presente convenzione.
4. Persistendo una situazione di inadempienza dopo tre successive contestazioni scritte per mancate o ritardate prestazioni o per accertata deficienza di qualità l'Ente avrà piena facoltà di risolvere la presente convenzione, dandone al Tesoriere preavviso scritto di almeno 60 giorni a mezzo raccomandata A/R.
5. La comunicazione della risoluzione del rapporto convenzionale avverrà con formale preavviso di giorni 60 (sessanta), trasmesso mediante raccomandata A/R; in tal caso, al Tesoriere non spetterà alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata degli effetti contrattuali, mentre l'Ente si riserva di richiedere la corresponsione dei danni patiti e patendi, anche per i maggiori oneri eventualmente derivanti da una nuova convenzione e delle spese sostenute per l'eventuale indizione e svolgimento di una nuova procedura di affidamento.
6. Il Tesoriere non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento dell'eventuale danno al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
7. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione

del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Tesoriere, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.

ART. 28 - DIFFIDA AD ADEMPIERE

1. Qualora si verificassero altri tipi di inadempimento contrattuale, o comunque violazioni degli obblighi derivanti dalla presente convenzione o degli impegni assunti dal Tesoriere in sede di offerta, diversi da quelli indicati nel precedente articolo 28, ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile, l'Ente, intimerà per iscritto al Tesoriere di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.
2. L'Ente si avvarrà in ogni caso della descritta diffida ad adempiere qualora il Tesoriere non si adoperi a svolgere il servizio nelle migliori condizioni possibili.

ART. 29 - RISPETTO NORMATIVE

(Art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 e D.P.R. n. 62/2013)

1. Ai sensi dell'art. 53 - comma 16 ter – D.Lgs. 165/2001, il Tesoriere, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi, con ex dipendenti, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro dipendente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.
2. Il Tesoriere e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, è obbligato, pena la risoluzione del contratto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013.

ART. 30 - SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE

DELLA CONVENZIONE

1. Sono ad esclusivo carico del Tesoriere tutte indistintamente le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti e tutte le tasse ed

imposte presenti e future inerenti ed emergenti dalla presente convenzione, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

2. Ai fini fiscali le parti dichiarano che i compensi dedotti nel presente contratto sono soggetti all'IVA, per cui si fa applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 31 - TRACCIABILITA'

1. La presente convenzione è assoggettata agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e alla Determinazione dell'A.V.C.P. del 7 luglio 2011 (punto 4.2). Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le Parti danno atto che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento, come precisato dall'A.V.C.P. con la summenzionata determinazione.
2. A tal fine, il CIG relativo alla procedura per l'affidamento del servizio è il seguente:
Z473ACBF16.
3. Il Tesoriere si impegna a comunicare il numero di conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra, come previsto dal comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 32 - IMPOSTA DI BOLLO

1. L'Ente si impegna a riportare, in conformità alle disposizioni di legge sull'imposta di bollo, su tutti i documenti di cassa l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono riportare la predetta annotazione.
2. E' fatta salva ogni ulteriore modifica legislativa in materia di imposta di bollo che dovesse intervenire successivamente alla stipula della presente convenzione.

ART. 33 - DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: per il Consorzio presso la propria sede di Via Alessandria, 12 di Ascoli Piceno, c.a.p. 63100 ; per il **Tesoriere presso:** _____.

ART. 34 - CONTROVERSIE

1. Per la transazione si applica l'art. 208 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di interpretazione o di esecuzione della presente convenzione saranno demandate all'Autorità giudiziaria ordinaria del foro di Ascoli Piceno.
3. Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 35 - SICUREZZA

1. Il Tesoriere, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, è tenuto a predisporre, nei luoghi in cui viene svolto il servizio affidato, tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.. Il Tesoriere ha l'obbligo di formare ed informare i propri addetti al servizio riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite; deve altresì provvedere a determinare tutti i possibili rischi dei propri lavoratori e ad adottare tutte le necessarie misure di sicurezza.
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza sono giudicati pari a zero, pertanto non risulta necessario procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) contenente l'indicazione delle misure necessarie per l'eliminazione dei rischi da interferenza.

ART. 36 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Consorzio, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003, informa l'aggiudicatario, che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
2. Il Tesoriere assume col presente atto il ruolo e le funzioni di Responsabile del Trattamento, ai sensi della legge citata, con riferimento a tutti i dati (anche particolari) che sarà tenuto a trattare in considerazione del presente appalto. A tal fine si impegna ad adottare ogni utile azione a riguardo.

ART. 37 - RINVIO

1. Il contenuto della presente convenzione e degli atti ad esso collegati o in esso richiamati è integrato dalle norme dello Statuto del Consorzio, dalle norme sulla contabilità generale dello Stato nonché dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Ascoli Piceno, li _____

Per l'Ente:

**Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto di Ascoli Piceno Il Direttore Enrico Gasparrini
(F.to Digitalmente*)**

Per il Tesoriere:

.....(F.to Digitalmente*)

(*Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art.24 del Dlgs 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale)

***Nella pagina presente, la n. 31(attuale), si applicano nn.otto marche da bollo di euro 16,00
cadauna.***